

Le specifiche tecniche del processo telematico dopo il D.M. 28 dicembre 2015, modalità di redazione ed apposizione dell'attestazione di conformità delle copie, modelli illustrativi.

di **Maurizio Sala**, *avvocato in Milano*

Il DM28 dicembre 2015 ha aggiunto l'art. 19-ter alle specifiche tecniche introdotte con provvedimento del 16 aprile 2014, dettando le regole per le attestazioni di conformità delle copie ai fini della loro notificazione, comunicazione e deposito nel fascicolo informatico del processo

Nell'articolo che segue cercheremo, senza pretesa di esaustività, di illustrare gli effetti della nuova norma nel contesto delle altre dettate per il processo telematico.

INTRODUZIONE	1
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA INFORMATICA	3
AI FINI DELLA NOTIFICA	3
AI FINI DEL DEPOSITO TELEMATICO	4
NELLE COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	5
NEGLI ALTRI CASI	5
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PLURIMA	5
SULLA DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO 28 DICEMBRE 2015	6
IL FORMATO DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ	7
MODELLI DI RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA	9
MODELLI DI ATTESTAZIONE AI FINI DEL DEPOSITO DELLA COPIA INFORMATICA	12
MODELLO DI ATTESTAZIONE DI COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI FINI DELLA NOTIFICA CARTACEA	15
SUGLI ERRORI CHE SI POSSONO COMMITTERE E SULLE CONSEGUENZE	15
L'INVITO E LA SPERANZA	16

Introduzione

Il decreto 28 dicembre 2015 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016), con il quale sono state modificate le specifiche tecniche introdotte con provvedimento del 16 aprile 2014 (ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44), era atteso come la pioggia in presenza delle polveri sottili ambientali.

Per comprendere questo manifestato entusiasmo va spiegato che successivamente all'introduzione (con D.L. 27 giugno 2015 n. 83) dell'art. 16-*undecies* del D.L. n. 179/2012 – ed alla sua riscrittura con la Legge di conversione n. 132 del 6 agosto 2015 (in vigore dal 21 agosto 2015) – non era più possibile notificare telematicamente le “copie informatiche” degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, in quanto l'attestazione di conformità, da rendere su documento informatico separato (come, appunto, avviene per le notifiche *ex Lege* n. 53/1994), avrebbe dovuto essere effettuata “*esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*”.

Poiché le “modalità” di attestazione della conformità, alla data di entrata in vigore della Legge n. 132/2015, non erano ancora state emanate, la possibilità di notifica telematica delle copie informatiche è rimasta, di fatto, sospesa¹ sino al 7 gennaio 2016, giorno in cui, come sopra riferito, è stato pubblicato (in Gazzetta Ufficiale e nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia) il D.M. 28 dicembre 2015 contenente il provvedimento modificativo delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014.

Esaminiamo, di seguito, il contenuto di tale provvedimento DGSIA del 28 dicembre 2015, costituito da due soli articoli, evidenziandone gli importanti effetti per l'attività forense.

L'articolo 1:

- aggiunge alle definizioni contenute nella versione originale delle specifiche tecniche del 2014, quelle di “impronta” e “funzione di *hash*” (primo comma);
- prevede che la busta telematica impiegata per gli invii nel processo telematico venga conservata nel sistema documentale del fascicolo informatico (secondo comma);
- introduce il nuovo art. 19-*ter*² che disciplina le “modalità” di attestazione da parte dell'avvocato e dei soggetti a ciò abilitati³, delle copie informatiche ai fini della loro notifica, deposito processuale e comunicazione a terzi con modalità telematica (terzo comma).

Quanto alla **notifica telematica**, ricordiamo che l'avvocato può eseguirla in proprio *ex Lege* n. 53/1994 con riferimento a:

1. originali informatici (il termine “originale” riferito ad un documento informatico è tecnicamente errato ma è qui usato ai fini di identificare gli atti propri del difensore quali, ad esempio, la citazione ed il precetto);

2. duplicati informatici prelevati telematicamente dal fascicolo informatico del giudizio tramite connessione remota;
3. copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice.

Quanto ai documenti informatici di cui ai punti 1 e 2, nulla è cambiato rispetto alla situazione precedente. Diverso il caso di notifica di copia informatica, del quale tratteremo qui di seguito.

L'attestazione di conformità della copia informatica

ai fini della notifica

Le novità riguardano, come anticipato, il caso di cui al punto 3 e, più in particolare, la modalità di attestazione della copia informatica costituente documento informatico separato da effettuare nella relazione di notificazione *ex art. 3-bis*, comma 5, lett. *g*. L. n. 53/94.

Ai sensi del primo comma dell'art 19-ter delle specifiche tecniche:

1. l'attestazione deve essere inserita in un documento informatico in formato PDF che contiene:
 - a. una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché
 - b. il relativo nome del file;
2. il documento informatico contenente l'attestazione deve essere sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale (o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2, delle specifiche⁴).

L'art. 19-ter, terzo comma, prevede (in ciò richiamando il disposto dell'art. 3-bis, comma 5, della Legge n. 53/94) che, se la copia informatica è destinata alla notifica telematica da parte dell'avvocato, la sintetica descrizione del documento ed il nome del *file* dovranno essere inseriti nella relazione di notifica.

Nel caso in cui *file* sia costituito dalla copia informatica di un atto di parte ovvero di un provvedimento del giudice scaricato, previo accesso remoto, dal fascicolo informatico del processo, suggeriamo che "il nome del *file*" non venga modificato rispetto a quello di origine.

La ragione di tale suggerimento non ha natura giuridica ma meramente pratica. Infatti, se il *file* di origine è nel fascicolo informatico del processo, non cambiarne

il nome favorirà il successivo riconoscimento. Al contrario, modificandone il nome, si rischia, non solo di attribuirgliene uno poco significativo in futuro ma anche di cancellare, inavvertitamente, il “ . ” (punto) che separa il nome del *file* dall'estensione “*pdf*” rendendolo non riconoscibile al *software*. Volendo fare un esempio: se dopo aver scaricato un provvedimento di ingiunzione di pagamento denominato “*s246793.pdf*” lo rinominassimo “*decreto 1214-2015pdf*” omettendo il “ . ” prima dell'estensione “*pdf*”, tale file non sarebbe leggibile dal destinatario della notifica telematica⁵.

Quanto alla “sintetica descrizione del documento”, del quale si attesta la conformità della copia informatica, essa potrà consistere in poche parole per noi significative come, ad esempio, “*decreto di ingiunzione Tribunale di Milano n. 1234-2016*”.

Su questo tema, e sulle modalità operative, torneremo più avanti nella nostra trattazione ove proporremo alcuni modelli di relazione di notifica e di attestazione di conformità.

ai fini del deposito telematico

Quanto al **deposito telematico** della copia informatica l'art. 19-ter, secondo comma, prevede che:

1. il documento informatico contenente l'attestazione – redatta su documento informatico *pdf* contenente la sintetica descrizione del documento ed il nome del *file* e firmato digitalmente – deve essere inserito come allegato nella “busta telematica” utilizzata per il deposito;
2. i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel *file* DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Tale secondo requisito non deve turbare il professionista posto che il *file* “DatiAtto.xml” viene generato automaticamente dai *software* di gestione dei depositi telematici prima della creazione della busta telematica impiegata per il deposito stesso. Ciò, naturalmente, dopo che le *software house* avranno aggiornato i loro prodotti informatici.

Sotto questo profilo, riteniamo che alla data in cui verrà letto questo nostro articolo, tali aggiornamenti saranno già stati rilasciati.

Qualora così non dovesse essere, suggeriamo che, ai fini del deposito telematico, l'attestazione di conformità venga “*apposta nel medesimo documento informatico*” ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, con

ciò evitando l'attestazione su documento informatico separato, con obbligo di adottare la procedura di cui al citato art. 19-ter delle specifiche tecniche.

Anzi, l'attestazione di conformità nella stessa copia informatica potrebbe essere adottata come metodo *standard*, apparendo – a dire il vero – un po' farraginoso e foriera di errori quella di cui all'art. 19-ter delle specifiche tecniche.

nelle comunicazioni tramite posta elettronica certificata

Il quarto comma dell'art 19-ter disciplina l'ulteriore ipotesi di attestazione della copia informatica destinata alla mera **trasmissione tramite posta elettronica certificata senza finalità di notifica**.

In tal caso, *“l'attestazione (redatta su documento informatico “pdf” testo contenente la sintetica descrizione del documento ed il nome del file e firmato digitalmente ndr) è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.”*

Il messaggio PEC dovrà, naturalmente, contenere sia la copia informatica attestata conforme sia il file di attestazione.

negli altri casi

Il quinto comma dell'art. 19-ter costituisce norma di chiusura prevedendo che **“in ogni altro caso”** – quindi di copia informatica NON destinata alla notifica, al deposito nel fascicolo processuale ed alla trasmissione via PEC l'attestazione dovrà essere, come negli altri casi, redatta (e poi firmata digitalmente) su documento informatico “pdf” testo ma essa dovrà contenere, oltre alla sintetica descrizione del documento ed il nome del file, anche l'impronta del documento informatico attestato conforme e il riferimento temporale (di cui all'articolo 4, comma terzo, del D.P.C.M. 13 novembre 2014).

L'inserimento dell'impronta, e del riferimento temporale nell'attestazione di conformità non è, infine, richiesta *“in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.”*

l'attestazione di conformità plurima

Il sesto ed ultimo comma dell'art. 19-ter prevede che: *“L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.”*

Disposizione affatto banale che, da un lato, elide ogni diversa (e stravagante) interpretazione possibile in assenza della stessa e, dall'altro lato, utile per il caso si proceda a notifica, deposito o trasmissione in unico contesto di plurime copie informatiche, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi di deposito telematico degli atti di cui agli artt. 518, 521-*bis*, 543 e 557 c.p.c..

sulla decorrenza di efficacia del Provvedimento 28 dicembre 2015

L'art. 2 del provvedimento DGSIA del 28 dicembre 2015 recita che: *"Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici."*

Tranquillizziamo chi legittimamente si domandasse quale sia la data di efficacia del decreto in commento, che esso è stato pubblicato in data 7 gennaio 2016 sia nella Gazzetta Ufficiale n. 4 della Repubblica Italiana, sia nell'area pubblica del portale dei servizi telematici⁶, di modo che nel momento in cui questo articolo verrà letto, le nuove specifiche tecniche saranno già in vigore.

Giusto per completezza osserviamo, comunque, come appaia inconsueto che l'efficacia di un provvedimento (pur avente natura non regolamentare come quello in esame), destinato ad influire in modo sostanziale sulle regole del processo, consegua alla sua pubblicazione *"nell'area pubblica del portale dei servizi telematici"* nella quale non è rinvenibile (quantomeno noi non l'abbiamo reperita) la *"data"* di tale pubblicazione.

Senza voler fare venire il mal di testa ad alcuno, aggiungiamo che la mancanza di tale *"data di pubblicazione"* (come detto non rinvenibile *"nell'area pubblica del portale dei servizi telematici"*) potrebbe indurre qualche (sprovvaduto) interprete a ritenere che essa coincida con quella di ciascun giorno in cui venisse operato l'accesso all'area pubblica del portale dei servizi telematici con conseguente efficacia *"dal giorno successivo"*. Evidente la follia di tale tesi (che abbiamo qui proposto quale mero *divertissement*, senza offesa per alcuno) posto che a replicare alla stessa, basta osservare che la *"mancata evidenza"* della data di pubblicazione di un *file* su un sito *web* non significa che essa non vi sia, essendo la medesima ricavabile dal *log* di sistema che traccia ogni accesso e l'attività svolta sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<http://pst.giustizia.it>).

Il formato dell'attestazione di conformità

A questo punto della trattazione, riteniamo opportuno interrogarci sulla forma che deve avere l'attestazione.

Più in particolare, ci chiediamo se essa possa venire effettuata in PDF "testo" ovvero in PDF "immagine"⁷ o, indifferentemente, in un modo piuttosto che nell'altro. Ciò, anche in considerazione del fatto che, appare possibile che i professionisti si dotino di timbri dedicati alle attestazioni, con eventuali parti bianche da riempire di volta in volta, da apporre su fogli di carta dai quali ricaveranno, tramite successiva scansione, l'attestazione in formato PDF immagine.

La questione non è soltanto accademica: sono infatti note le pronunce giudiziali con le quali è stata dichiarata l'inammissibilità ovvero l'irricevibilità di atti processuali depositati telematicamente in un formato PDF non ammesso e ciò con disapplicazione dei principi processuali-civilistici di libertà di forma degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) e di raggiungimento dello scopo dei medesimi (art. 156 c.p.c.)⁸.

Il nuovo articolo 19-ter delle specifiche tecniche nulla (correttamente, a nostro avviso) dice in proposito, dovendo esso venire letto in combinato con l'articolo 12 lett. c) delle medesime specifiche tecniche, a mente del quale, ai fini del deposito telematico, gli atti informatici del processo *"devono essere ottenuti da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini"*.

La lettura combinata delle due norme, ci consente di giungere alla seguente prima conclusione: le attestazioni di conformità su documento informatico separato, e destinate a scopi diversi dal deposito telematico (notifica via PEC, comunicazione in allegato a messaggio PEC, ecc.), potranno essere rese in formato PDF libero, nel senso che si potrà indifferentemente utilizzare sia il PDF testo che il PDF immagine.

Quanto alle attestazioni su documento separato delle copie informatiche destinate al deposito telematico, le opinioni possono non essere univoche, dipendendo esse dalla qualificazione o meno, operata dall'interprete, di "atto del processo" dell'attestazione della copia informatica.

A nostro avviso, il richiamo all'atto del processo, contenuto - ai fini dei depositi telematici - nell'articolo 12 delle specifiche tecniche, è riferibile agli atti previsti

ed effettuati dai soggetti a ciò abilitati per la fase processuale nella quale essi vengono svolti.

Ai fini della miglior comprensione di questa nostra affermazione, offriamo i seguenti esempi.

Può capitare che in un determinato giudizio, il difensore ritenga opportuno produrre copia degli atti depositati in una diversa causa. È evidente che, nel caso ora proposto, gli atti del diverso giudizio sono atti processuali solo di quest'ultimo e tale natura essi non acquisiscono in quello differente nel quale venissero prodotti per altro scopo.

Ugualmente può dirsi per la copia autentica della sentenza notificata in forma esecutiva che costituisce "titolo" ai fini del successivo processo esecutivo pur essendo stata, precedentemente, l'atto finale del processo di merito nel quale è stata resa.

Riprendendo il ragionamento sin qui svolto, riteniamo che "atti del processo", ai fini dell'articolo 12 delle specifiche tecniche, possono essere ritenuti quelli previsti per la singola fase del giudizio alla quale sono funzionali, quindi, in via esemplificativa, la citazione, la comparsa di risposta, le memorie istruttorie, ecc. nel giudizio ordinario di merito ed ancora l'istanza di vendita e di assegnazione, quella di nomina o sostituzione del custode nel processo esecutivo, ecc. e via discorrendo.

Se tale nostra impostazione è corretta, allora è difficile ritenere che l'attestazione di conformità di cui all'articolo 19-ter in esame sia "atto del processo" ai sensi dell'art. 12, con conseguente obbligo di redazione in PDF testo; ciò anche perché, per quanto ci è noto, gli atti del processo, come sopra riconosciuti, devono essere depositati in originale e non in copia "attestata conforme".

A conferma del nostro pensiero, valga ancora il fatto che ai sensi dell'art. 16-undecies del D.L. n. 179/2012 l'attestazione di conformità di una copia informatica può essere apposta nel medesimo documento informatico (comma due) ovvero su documento informatico separato (comma tre) e che ai sensi dell'art 19-ter delle specifiche tecniche solo nel secondo caso è previsto l'impiego del PDF.

Non solo, nel caso di attestazione della copia informatica su documento informatico separato, l'obbligo del formato PDF è previsto limitatamente all'attestazione, e non anche per la copia informatica alla quale l'attestazione si riferisce che, quindi, potrà essere realizzata in uno qualsiasi dei formati

immagine ammessi nel processo telematico quali: ".jpg", ".giff" e ".tiff" (art. 13 specifiche tecniche).

In tali condizioni, sarebbe poco coerente vincolare il formato dell'attestazione per le copie informatiche destinate al deposito telematico al solo PDF testo, quando l'art 19-ter prevede l'utilizzo del PDF non ulteriormente qualificato e nel momento in cui la copia informatica da attestare conforme può consistere in un'immagine (sia essa PDF da scansione ovvero ".jpg", ".giff" e ".tiff").

Modelli di relazione di notifica telematica

Qui giunti, riteniamo opportuno proporre – senza presunzione che siano perfetti – alcuni modelli di relazione di notifica telematica per ciascuna delle tre ipotesi inizialmente proposte (originale informatico, duplicato informatico e copia informatica) ed un quarto, invece, riferito al caso in cui gli oggetti da notificare siano misti.

Relazione di notifica di originale (nel senso sopra indicato) informatico (es.: citazione)

Io sottoscritto, avv. (C.F.), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di, quale difensore di XYZ S. p.A. (C.F./P.IVA), per la quale procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. che si allega,

NOTIFICO

l'allegato atto di citazione nonché la procura alle liti rilasciata originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, ex art. 18 n. 5 del D.M. n. 44/2011 a Qwerty srl (P.IVA/C. F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (CAP - PROV), Via, all'indirizzo di posta elettronica certificata Qwerty@pec.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile dal sito <http://www.inipecc.gov.it>

Relazione di notifica di duplicato informatico (es.: ingiunzione di pagamento)

Io sottoscritto, avv. (C.F.), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di, quale difensore di XYZ S.p.A. (C.F./P.IVA), per la quale

procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. in atti e qui allegata,

NOTIFICO

i seguenti documenti informatici:

- a. ricorso per ingiunzione - Tribunale di Milano, R.G. n. 1234/2015 (01 ricorso.pdf. p7m)
 - b. decreto ingiuntivo n. 1111/2015 del 28/03/2015 (24577810s. pdf)
 - c. procura alle liti conferita dalla parte ricorrente (03 procura.pdf. p7m)
- estratti come duplicati dal fascicolo informatico del Tribunale di Milano, R.G. n. 1234/2015,

a

Qwerty srl (P. IVA/C. F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (CAP - PROV), Via, all'indirizzo di posta elettronica certificata Qwerty@pec.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

Relazione di notifica di copia informatica (es.: ingiunzione di pagamento)

Io sottoscritto, avv. (C.F.), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di, quale difensore di XYZ S. p.A. (C. F./P.IVA), per la quale procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. in atti e qui allegata,

NOTIFICO

i seguenti documenti informatici:

- a. ricorso per ingiunzione - Tribunale di Milano, R.G. n. 1234/2015 (01 ricorso.pdf.p7m)
- b. decreto ingiuntivo n. 1111/2015 del 28/03/2015 (24577810s.pdf)
- c. procura alle liti conferita dalla parte ricorrente (03 procura.pdf.p7m)

a

Qwerty srl (P. IVA/C. F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (CAP - PROV), Via, all'indirizzo di posta elettronica certificata Qwerty@pec.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16-*bis*, comma 9-*bis* e 16-*undecies*, comma 3 del D.L. n. 179/2012, che gli atti notificati sono copie informatiche di quelli informatici estratti tramite consultazione remota dal fascicolo informatico del giudizio iscritto al Tribunale di Milano, R.G. n. 1234/2015 e sono conformi agli originali depositati nello stesso

NOTA:

nell'esempio sopra proposto la *sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità* è costituita dall'espressione: "*decreto ingiuntivo n. 1111/2015 del 28/03/2015*", mentre il *relativo nome del file* è rappresentato dall'espressione contenuta tra parentesi "*24577810s.pdf*", coincidente con il nome di quello presente nel fascicolo informatico del processo. Analogo il discorso per quanto riguarda il ricorso per ingiunzione e la procura alle liti.

Relazione di notifica di atti misti (es.: sentenza esecutiva e atto di precetto)

Io, sottoscritto avv. (C.F.), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di, quale difensore di XYZ S.p.A. (C.F./P.IVA), per la quale procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. qui allegata,

NOTIFICO

i seguenti documenti informatici:

- a. sentenza in forma esecutiva n. 4567/2015 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n. R.G. 2344/2013 (sentenzaTrMi4567-2015) che attesto – ai sensi del combinato disposto degli artt. 3-*bis*, comma 2, L. n. 53/94 e 16-*undecies* D.L. n. 179/2012 – essere copia informatica della copia autentica esecutiva rilasciata dalla cancelleria in data il cui originale cartaceo è in mio possesso;
- b. atto di precetto;
- c. procura alle liti rilasciata originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, ex art. 18, n. 5 del D.M. n. 44/2011,

a

Qwerty srl (P. IVA/C. F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (CAP – PROV), Via, all'indirizzo di

posta elettronica certificata Qwerty@pec.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>

Modelli di attestazione ai fini del deposito della copia informatica

É capitato di raccogliere opinioni per le quali al difensore sarebbe sufficiente attestare la conformità delle copie "ai sensi di legge" o, ancor più semplicemente, attestarle senza riferimento alcuno. Non siamo d'accordo.

Il potere di attestazione qui in esame del quale godono i soggetti abilitati – quali l'avvocato – non è generale, come per il cancelliere, ma limitato ai soli casi previsti dalle disposizioni della sezione VI - Giustizia Digitale (artt. 16 – 18) del DL 179/2012, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 ed esercitabile solo dal "difensore" di una parte del giudizio.

Per tale ragione riteniamo opportuno proporre alcuni modelli di attestazione adottabili nei vari casi possibili, cioè, sia bene inteso, a valere – così come per quelli sopra indicati per la relazione di notifica – quali mere proposte che non sottraggono chi li impiegherà dalla preventiva lettura ed interpretazione delle norme di riferimento, essendone diretto ed esclusivo responsabile del loro eventuale utilizzo.

attestazione di copia informatica di documento originariamente cartaceo

apposta sulla copia stessa

Io, sottoscritto avv. quale difensore di XYZ S.p.A.⁹ attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-decies e 16-undecies, **comma 2** del DL 179/2012 che la presente copia informatica è conforme all'originale (ovvero alla copia autentica) dal quale è stata estratta ed in mio possesso

Luogo e data

(firma digitale)

attestazione di copia informatica di documento originariamente cartaceo

apposta su documento informatico separato

(utile per il caso di attestazioni plurime come nel caso di cui all'art. 518 cpc)

Io, sottoscritto avv. quale difensore di XYZ S.p.A. attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-decies e 16-undecies, **comma 3** del DI 179/2012 nonché dell'art. 518, comma 5 cpc¹⁰ che le copie informatiche dei seguenti atti:

- copia esecutiva sentenza Tribunale di Milano n. 1111/2015 (sentenza_1111-15)
- atto di precetto notificato unitamente alla sentenza esecutiva in data 15 dicembre 2015 a XYZ S.p.A. (precetto)
- verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 15 gennaio 2016 in danno di XYZ S.p.A. (verbalepignoramento)

sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti ed in mio possesso

Luogo e data

(firma digitale)

NOTA:

nell'esempio sopra proposto la *sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità* è costituita dall'espressione: "copia esecutiva sentenza Tribunale di Milano n. 1111/2015", mentre il *relativo nome del file* è rappresentato dall'espressione contenuta tra parentesi "sentenza_1111-15", coincidente con il nome da noi attribuito al documento informatico dopo l'acquisizione con lo scanner.

Ai fini dell'attribuzione dei nomi ai documenti informatici consigliamo di NON: lasciare spazi, utilizzare lettere accentate ed i caratteri "/" e "\".

attestazione di copia informatica di documento informatico

apposta sulla copia stessa

Io, sottoscritto avv. quale difensore di XYZ S.p.A. attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies, **comma 2** del DI 179/2012 che la presente copia informatica è conforme a quella presente nel fascicolo informatico del giudizio dal quale è stata estratta mediante connessione

remota (ovvero è conforme a quella trasmessami dalla cancelleria in allegato alla comunicazione telematica di cui alla pec ricevuta in data)

Luogo e data

(firma digitale)

attestazione di copia informatica di documento informatico

apposta su documento informatico separato

(utile nel caso di attestazioni plurime)

Io, sottoscritto avv. quale difensore di XYZ S.p.A. attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies, **comma 3** del Dl 179/2012 che le copie informatiche dei seguenti atti:

a. verbale udienza del 15 dicembre 2015 (attoACQ.pdf)

b. ordinanza 15 gennaio 2016 del 28/03/2015
(ACQ_RES_275720218713250419.pdf)

sono conformi a quelle presenti nel fascicolo informatico del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, R.G. n. 1234/2015 dal quale sono state estratte mediante connessione remota

Luogo e data

(firma digitale)

NOTA:

nell'esempio sopra proposto la *sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità* è costituita dall'espressione: "ordinanza 15 gennaio 2016 del 28/03/2015", mentre il *relativo nome del file* è rappresentato dall'espressione contenuta tra parentesi "ACQ_RES_275720218713250419", coincidente con il nome di quello presente nel fascicolo informatico del processo. Analogo il discorso per quanto riguarda l'altra copia informatica indicata, nell'esempio, nel verbale udienza del 15 dicembre 2015.

Modello di attestazione di copia cartacea di documento informatico ai fini della notifica cartacea

attestazione di copia cartacea di documento informatico

apposta sulla copia stessa ovvero su foglio separato purché (in quest'ultimo caso) congiunto materialmente alla copia

(utile per il caso di notifica con modalità tradizionale, ad esempio, a destinatario non dotato di PEC)

Io, sottoscritto avv. quale difensore di XYZ S.p.A. attesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies, **comma 1** del Dl 179/2012 che la presente copia analogica (cartacea) è conforme a quella informatica presente nel fascicolo informatico del giudizio dal quale è stata estratta mediante connessione remota (ovvero è conforme a quella trasmessami dalla cancelleria in allegato alla comunicazione telematica di cui alla pec ricevuta in data)

Luogo e data

(firma)

NOTA

nel caso l'attestazione di conformità si riferisca ad una copia analogica, ex art. 16-undecies, comma uno DL 179/2012, il testo dell'attestazione non cambia sia che venga apposta in calce o a margine della copia ovvero su foglio separato, richiedendosi solo, in quest'ultimo caso, che il foglio contenente l'attestazione sia "congiunto materialmente" alla copia attestata conforme.

Sugli errori che si possono commettere e sulle conseguenze

Una notazione conclusiva, ci viene imposta dalla prevedibilità degli errori che potranno commettere i professionisti nelle attestazioni di conformità quali: l'errata indicazione del nome del *file* (non coincidente a quello della copia attestata conforme) ovvero della sintetica descrizione del documento informatico da attestare conforme, piuttosto che l'omissione di uno di essi o l'indicazione in loro vece dell'impronta del documento prevista nella sola ipotesi di cui all'articolo 19-ter, quinto comma.

A nostro avviso tali eventuali errori o incompletezze nella redazione dell'attestazione di conformità non potranno che essere ritenuti mere irregolarità, come tali sanabili ovvero del tutto ininfluenti per l'ipotesi sia stato raggiunto lo scopo al quale l'attestazione era finalizzata, in applicazione analogica del disposto dell'art 156 cpc.

Così, sempre per fare un esempio, qualora un avvocato depositasse nel fascicolo informatico del processo una copia informatica correttamente acquisita come tale, ma erroneamente attestata conforme, non riusciamo ad immaginare quali effetti negativi e lesivi della ritualità del processo, del contraddittorio o anche solo sull'attività del giudice, del cancelliere o dell'ausiliario del giudice, ciò possa avere.

Tale copia informatica, infatti, una volta acquisita (nei formati ammessi) al fascicolo informatico, ha (per le ipotesi che la nostra fantasia è riuscita a generare) raggiunto lo scopo.

Attenzione, invece, al diverso caso di attestazione di conformità in ipotesi non ammesse.

Infatti, l'art. 16-*bis* comma 9-*bis* del D.L. n. 179/2012 consente ai soggetti abilitati la possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche degli *"atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo"* e non anche dei documenti presenti nel fascicolo informatico del processo.

Quindi, qualora l'avvocato attestasse la conformità della copia informatica di un documento, tale attestazione sarebbe priva di effetto.

L'invito e la speranza

Nella speranza di avere contribuito, almeno in minima parte, alla miglior comprensione di una materia articolata, (non fosse altro per le plurime, e continuamente modificate, fonti normative e regolamentari), quale è quella del processo civile telematico, lasciamo chi ci legge con un invito ad avvocati e giudici; quanto ai primi perché riducano, per quanto possibile, eccezioni su questioni non sostanziali, quanto ai secondi perché siano laschi nell'applicazione della normativa secondaria, se non terziaria essendo il processo, ancorché telematico, mezzo e non fine per la somministrazione della giustizia. Se poi il legislatore intervenisse – un'ultima volta, per davvero – per l'emanazione di un

testo unico ed organico, (magari semplificato), del quale si inizia ad avvertire la necessità, male non sarebbe.

Milano, 15 gennaio 2016.

¹ per chi volesse approfondire l'argomento rimandiamo ad altro nostro articolo reperibile al seguente URL <http://www.sala.it/pubblicazioni/dettaglio.php?news=27>

² di seguito il testo dell'art. 19-ter

ART. 19 ter

(Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

³ i soggetti abilitati all'attestazione di conformità delle copie informatiche ex art. 16-*decies* D.L. n. 179/2012 sono: il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale.

⁴ i professionisti legali dispongono (nella quasi totalità dei casi) di *kit* di firma digitale, per cui l'ipotesi di utilizzo di firma elettronica qualificata, pur prevista, è residuale. In ogni caso, la differenza tra firma digitale e firma elettronica qualificata si riduce al fatto che solo la prima utilizza un sistema di cifratura a chiavi asimmetriche che, per tale ragione, aggiunge maggior sicurezza alla procedura di firma e verifica della stessa.

⁵ In realtà, il sistema per rendere leggibile tale *file* esiste e consiste nel reinserire il "." nel nome del *file* prima dell'estensione "*pdf*". Ma quanti conoscono questo espediente, e chi essendo legale del creditore procedente che ha operato, ad esempio, la notifica di un decreto ingiuntivo erroneamente denominato sarebbe sereno nel ritenere la notifica correttamente eseguita?

⁶ http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC2947

⁷ PDF immagine è quello prodotto dallo *scanner* mentre PDF testo è quello ottenuto tramite *software* da un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.

⁸ In ordine all'applicazioni dei principi di libertà di forma e di raggiungimento dello scopo degli atti informatici nel processo civile telematico, è illuminante – ancorché resa con riferimento alla possibilità di deposito telematico degli atti di costituzione della parte prima dell'introduzione, ad opera del DL 83/2015, del comma 1-bis dell'art 16-bis del DL1079/2012 – l'ordinanza resa il 7 ottobre 2014 dal dott. Fascilla della IV, Sezione Civile del Tribunale di Milano, reperibile, tra gli altri, al seguente url <http://www.sala.it/page/82/91/75/N/Processo-Civile-Telematico/Ordinanza-Tr-Milano-7-ott-2014/.page>

⁹ l'art. 16-decies abilita l'avvocato all'attestazione di conformità in quanto "difensore", riteniamo quindi utile (ancorché non previsto dalla norma e comunque desumibile dagli atti del processo) indicare nell'attestazione il nome di colui che ha conferito il mandato al professionista.

¹⁰ Nell'esempio qui proposto di deposito telematico di copie informatiche ex art 518, comma 5 cpc (così come per i casi simili di cui agli artt. 521-bis, 543 e 557 cpc) riteniamo opportuno indicare tale articolo in combinato con l'art. 16-undecies dl 179/2012 nell'attestazione in quanto è quello che abilita all'attestazione di atti non prelevati dal fascicolo informatico (ex art. 16-bis, comma 9-bis).